

Sentenza n. 3658/2021 pubbl. il 03/05/2021

RG n. 39198/2020

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE QUINTA CIVILE

nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa **SENTENZA**

nella causa civile di **primo grado**, iscritta al n° **39198 / 2020 R.G.**, promossa da:

CONDOMINIO

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro:

STUDIO TECNICO

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

L'attore opponente conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:

“In via pregiudiziale e/o preliminare:

Accertata la competenza esclusiva del Tribunale di Monza, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per le causali meglio esposte nella narrativa del presente atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed in ogni caso, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 14247/2020 RG n. 18012/2020; ...

In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa in favore dell'odierno opponente;

Nel merito:

Dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa

dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo”

Il convenuto opposto conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:

“Dichiarare cessata la materia del contendere e, atteso il comportamento processuale del convenuto opposto, compensare le spese”

Lo svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato mediante PEC consegnata il 20/10/2020 da "avv." a "francesco", il Condominio attore si opponeva al decreto ingiuntivo N° 14247/2020, emesso per la somma di € 9.006,34 oltre accessori e spese, eccependo preliminarmente l'incompetenza del tribunale di Milano, dovendosi applicare il foro del consumatore come confermato anche da Cass. 10679/2015 e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. I, nella sentenza 2 aprile 2020, causa C-329/19, e resistendo anche nel merito.

Il convenuto si costituiva con comparsa depositata il 4.2.2021 aderendo preliminarmente a tale eccezione.

All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenuta dal giudice onorario il 10.2.2021, preso atto della richiesta della convenuta di dichiarare cessata la materia del contendere veniva disposto rinvio per precisare le conclusioni, sottolineando che la materia del contendere non risultava del tutto cessata giacché l'attore opponente insisteva nella richiesta di rifusione delle spese mentre il convenuto ne chiedeva la compensazione.

All'udienza del 29/04/2021 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte, rinunciando ai termini ex a. 190 cpc per le conclusionali e le repliche, sicché il giudice pronuncia questa sentenza.

I motivi della decisione

Si deve anzitutto sottolineare che la persistente controversia sulle spese di lite impedisce di ritenere cessata la materia del contendere.

Secondo il giudice di legittimità (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 22446 del 04/11/2016), infatti, la

cessazione della materia del contendere postula che, nel corso del giudizio, sia stata effettivamente eliminata ogni posizione di contrasto, inclusa perciò anche la questione delle spese di lite.

Ciò chiarito, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'attore (alla quale la convenuta opposta ha aderito) appare fondata, sicché l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo, che è nullo siccome emesso da giudice incompetente.

Al riguardo, è sufficiente qui ricordare che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché anche al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio deve applicarsi la disciplina di tutela del consumatore. Tale disciplina, insomma, trova fondamento nel fatto che l'amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali sono qualificabili come consumatori, siccome sono persone fisiche che operano per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Tale principio, già affermato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10086 del 24/07/2001, è stato infatti confermato anche da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015.

Le spese di lite non possono essere compensate, in ragione della necessità per l'attore di sostenere i costi di difesa a causa dell'erronea scelta del foro da parte del convenuto opposto, attore sostanziale.

Tali spese, liquidate in dispositivo (secondo il DM 55/2014, importo fra i minimi e i medi, esclusa la fase istruttoria) tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono perciò la soccombenza ex a. 91 cpc.

PER QUESTI MOTIVI

pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria

domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:

1. accoglie l'opposizione proposta da CONDOMINIO;
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 14247/2020 siccome nullo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, competente essendo il tribunale di MONZA;
3. condanna il convenuto STUDIO TECNICO a rifondere le spese di lite del Condominio attore, liquidate in € 150,00 per spese e € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso il giorno 30 aprile 2021 dal tribunale di Milano.

Il giudice

Roberto PERTILE